



Corriere Legislativo



Le Norme

Sintesi esplicative di norme rilevanti, nazionali ed europee, pubblicate in gazzetta, con eventuali stralci dell'articolato e link al testo integrale.



Giurisprudenza rilevante



dal Parlamento

L'iter di provvedimenti di particolare interesse all'esame di Camera e Senato, nei lavori delle aule e delle commissioni.



Le Norme



03
07
23

RATIFICA CONVENZIONI INTERNAZIONALI SULLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORI E SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Con la Legge 8 giugno 2023, n. 84, si procede alla ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, firmata a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, siglato a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, firmata a Ginevra il 15 giugno 2006. Si stabiliscono, tra gli altri, diversi fondamentali principi, tra i quali i seguenti. Alla luce delle condizioni e della prassi nazionale e in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, ogni Membro dovrà definire, mettere in applicazione e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di salute, di sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro. Lo scopo di questa politica sarà di prevenire gli infortuni e i danni alla salute che risultano dal lavoro, che sono legati al lavoro o che sopraggiungono nel corso del lavoro, riducendo al minimo le cause di rischio inerenti all'ambiente di lavoro, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticamente realizzabile. La politica predetta dovrà tener conto dei seguenti grandi ambiti di azione, nella misura in cui essi influiscono sulla salute, sulla sicurezza dei lavoratori e sull'ambiente di lavoro: a) la progettazione, il collaudo, la scelta, la sostituzione, l'installazione, l'adattamento, l'utilizzo



CORRIERE LEGISLATIVO



segue le norme

e la manutenzione dei componenti materiali del lavoro (luogo di lavoro, ambiente di lavoro, strumenti, macchinari e materiali, sostanze e agenti chimici, fisici e biologici, procedimenti lavorativi); b) i legami esistenti tra i componenti materiali del lavoro e le persone che eseguono o supervisionano il lavoro nonché l'adattamento dei macchinari, dei materiali, del tempo di lavoro, dell'organizzazione del lavoro e dei procedimenti lavorativi alle capacità fisiche e mentali dei lavoratori; c) la formazione e la formazione complementare necessaria, le qualifiche e la motivazione delle persone che intervengono, ad un titolo o ad un altro, perché vengano conseguiti livelli di salute e di sicurezza sufficienti; d) la comunicazione e la cooperazione a livello di gruppo di lavoro e d'impresa e a tutti gli altri livelli appropriati fino al livello nazionale incluso; e) la protezione dei lavoratori e dei loro rappresentanti contro ogni misura disciplinare conseguente ad azioni da loro effettuate a buon diritto conformemente alle prassi delineate nella presente Convenzione. La formulazione della politica di cui sopra, dovrà precisare le funzioni e le responsabilità rispettive, in materia di sicurezza, di salute dei lavoratori e di ambiente di lavoro, delle autorità pubbliche, dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle altre persone interessate, tenendo conto del carattere complementare di queste responsabilità nonché delle condizioni e delle normative nazionali. La situazione in materia di salute, di sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro dovrà essere oggetto, ad intervalli appropriati, di un esame d'insieme o di un esame relativo a settori particolari per identificare i grandi problemi, stabilire i mezzi efficaci per risolverli e determinare l'ordine delle priorità nelle misure da adottare, e valutare i risultati. Il provvedimento entra in vigore il 04.02.23 🇪🇺

[READ MORE](#)



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N.153 DEL 03.07.23



CONFSAL

+39 065852071

00153 Roma, Viale di Trastevere, 60

comunicazione@confsal.it

www.confsal.it

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



03
07
23

CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 4 MAGGIO 2023 N. 85 MISURE URGENTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E L'ACCESSO AL LAVORO

La legge 3 luglio 2023, n. 85, converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. Tra le molteplici modificazioni apportate in sede di conversione si segnalano le seguenti. A decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse relative all'anno precedente, sono consentite la presentazione delle domande di assegno di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS, nonché le attività legate all'assistenza nella presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini dell'ISEE, affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale. Nell'ambito del percorso personalizzato, può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Equivale alla partecipazione ai progetti in questione, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento. Le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli oneri per le assicurazioni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per responsabilità civile dei partecipanti nonché gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del Terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attività di volontariato, sono sostenuti a valere sulle risorse già individuate, nonché sulle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili, ove previsto dai relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. ■

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 153 DEL 03.07.23



segue le norme

03
07
23

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023, N. 48

Testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 103 del 4 maggio 2023), coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 53), recante: «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.». 

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 153 DEL 03.07.23

04
07
23

PROVE DI VERIFICA FINALE DELLE COMPETENZE ACQUISITE CON I PERCORSI FORMATIVI DEGLI ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI (ITS ACADEMY) E RELATIVE CERTIFICAZIONI

Il Ministero dell'istruzione e del merito, con Decreto 17 maggio 2023, emana disposizioni in merito ai criteri e alle modalità per la costituzione e i compensi delle commissioni delle prove di verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno seguito con profitto i percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy); alle indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, nonché ai modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 5, comma 2 della legge 15 luglio 2022, n. 99. Le commissioni di esame per la verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi che hanno frequentato i percorsi formativi degli ITS Academy sono così costituite: a) un rappresentante dell'Università o delle istituzioni di alta formazione, artistica, musicale e coreutica o di un ente di ricerca con funzioni di Presidente della commissione d'esame, designato dal Ministero dell'istruzione e del merito (componente esterno). La designazione è effettuata dal Ministero dell'istruzione e del merito anche sulla base dei nominativi indicati dalle Fondazioni ITS Academy tra i docenti universitari, di ruolo ordinario o straordinario, associati o fuori

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



ruolo, tra i docenti delle istituzioni di alta formazione, artistica, musicale e coreutica, o tra i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei corsi di laurea a carattere scientifico e tecnologico coerenti con l'area tecnologica e l'ambito di riferimento del corso di studi dell'ITS Academy, che non siano stati coinvolti negli ultimi tre anni nella progettazione o realizzazione o docenza di alcun percorso formativo della medesima Fondazione. Ai fini della designazione, la Fondazione farà pervenire entro sessanta giorni prima dell'inizio delle prove d'esame, una rosa di almeno due nominativi che abbiano significato la disponibilità all'incarico, corredata di curriculum vitae. B) un esperto della formazione professionale, designato dalla regione nella quale opera l'ITS Academy (componente esterno); c) un rappresentante di un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritario, designato dal dirigente scolastico dell'istituto socio fondatore della Fondazione, individuato tra i docenti di discipline tecnico-professionali in servizio (componente interno); d) due esperti del mondo del lavoro designati dal Comitato tecnico-scientifico dell'ITS Academy: il primo, che abbia svolto funzioni di docenza/tutoraggio nel percorso della Fondazione, con almeno tre anni di esperienza nelle imprese dell'area tecnologica e dell'ambito ai quali si riferisce il percorso stesso (componente interno); il secondo, individuato nell'ambito dell'area professionale o del settore imprenditoriale di riferimento dell'ITS Academy, che non sia stato coinvolto negli ultimi tre anni nella progettazione o realizzazione o docenza di alcun percorso della Fondazione (componente esterno). La commissione d'esame viene costituita con provvedimento del dirigente scolastico dell'Istituto scolastico socio fondatore della Fondazione IT. Le prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi a conclusione dei percorsi formativi degli ITS Academy comprendono: a) una prova scritta, volta a valutare conoscenze ed abilità nell'applicazione di principi e metodi scientifici nello specifico contesto tecnologico cui si riferiscono le competenze tecnologiche e tecnico-professionali del percorso dell'ITS Academy. La prova consta di un set di trenta domande a risposta chiusa a scelta multipla, di cui cinque, volte a valutare le competenze di lingua straniera; b) una prova teorico-pratica, concernente la trattazione e la soluzione di un problema tecnico-scientifico e due quesiti a risposta sintetica strettamente correlati all'area tecnologica ed ambito di riferimento del percorso formativo. La prova è predisposta dal Comitato tecni-



segue le norme

co-scientifico dell'ITS Academy; c) una prova orale, concernente la discussione di un progetto di lavoro (project work) sviluppato nel corso del tirocinio formativo e dello stage aziendale svolti all'interno dell'impresa. Il project work consiste in un progetto concreto agito in contesti reali ben definiti. Alle prove di verifica finale sono ammessi le allieve e gli allievi dei percorsi formativi degli ITS Academy che: a) li abbiano frequentati per almeno l'80% della loro durata complessiva. Concorre al raggiungimento dell'80% anche il monte orario riconosciuto attraverso i crediti formativi; b) che abbiano conseguito una valutazione del percorso di studi per un punteggio minimo di 6 punti e massimo di 10 punti, effettuata dal Comitato tecnico-scientifico, previa adozione di specifico regolamento, tenendo conto degli esiti delle verifiche intermedie predisposte dall'ITS Academy nonché degli esiti del tirocinio formativo o stage aziendale svolti nel corso delle attività formative. La verifica delle competenze si intende positivamente superata quando l'allieva o l'allievo abbia ottenuto almeno il punteggio minimo in ciascuna delle tre prove. ■

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 154 DEL 04.07.23

04
07
23

RATIFICA DELLA DELIBERA APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE (EPAP)

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali diffonde un comunicato ufficiale in merito all' approvazione della delibera del 26 gennaio 2023, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale. La delibera predetta è stata ratificata con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007097/PLUR-L-79 del 21 giugno 2023, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e riguarda la rivalutazione delle pensioni per l'anno 2023. ■

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 154 DEL 04.07.23

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



05
07
23

CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 2023, N. 51 - DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE DI ENTI PUBBLICI, TERMINI LEGISLATIVI E SOLIDARIETA' SOCIALE

La Legge 3 luglio 2023, n. 87, converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. Tra le varie modifiche apportate in sede di conversione, si segnala l'articolo 3-ter, inserito dopo l'articolo 3-bis. In particolare, per il personale della ricerca sanitaria, come di seguito sintetizzato. Per rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025 gli Istituti predetti possono assumere a tempo indeterminato, nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, comprese le assunzioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 429, 430 e 432, della legge n. 205 del 2017, che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato, al 30 giugno 2023, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, con rapporti di lavoro flessibile o con borse di studio, rispettivamente, instaurati o conferite a seguito di procedura selettiva pubblica, nel limite complessivo di 74 milioni di euro. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti suddetti, è effettuata in deroga ai requisiti di servizio previsti dall'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, nonché in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Il personale assunto come sopra previsto, non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definite da ciascun Istituto. La Legge entra in vigore il 6 luglio 2023. ■

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 155 DEL 05.07.23



segue le norme

05
07
23

DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 2023, N. 88 - DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DALL'ALLUVIONE DAL 01.05.2023

Il Decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, approva urgenti disposizioni per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione occorso dal 1° maggio 2023. Il decreto detta norme per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sul territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, che ha subito eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Si istituisce il Fondo per la ricostruzione e si prevede la nomina di un Commissario straordinario, dotato di un'apposita struttura di supporto, il quale, in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile e con il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri: definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata; provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate; coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ivi inclusi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi; coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico; informa periodicamente, almeno con cadenza semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate; gestisce la contabilità speciale appositamente aperta; assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento; trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare ulteriori misure di accelerazione e semplificazione eventualmente da adottare. La Cabina di coordinamento per la ricostruzione è composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione che la presiede, dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai presidenti delle regioni interessate e dal sin-

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



daco metropolitano, da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione province d'Italia e da un rappresentante dei comuni interessati designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Il decreto definisce i criteri e le procedure per l'individuazione delle opere da ricostruire e per l'erogazione dei relativi contributi, sia per quanto riguarda l'ambito pubblico sia per quello privato. Il Decreto-legge entra in vigore il 6 luglio 2023. [■](#)

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 155 DEL 05.07.23

05
07
23

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 2023, N. 51

Testo del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 108 del 10 maggio 2023), coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.». [■](#)

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 155 DEL 05.07.23

06
07
23

ENTRATA IN VIGORE DEI TESTI IN INGLESE E FRANCESE DELLA 11A EDIZIONE DELLA FARMACOPEA EUROPEA

Con Decreto del 26 giugno 2023, del Ministero della salute, entrano in vigore in Italia e sono parte effettiva della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° luglio 2023, i testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel Supplemento 11.2 della Farmacopea europea 11ª edizione, elencati nell'allegato al predetto decreto. Parimenti, le monografie citate nella sezione «Testi eliminati» dello stesso allegato sono cancellate dalla Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana dal 1° luglio 2023. I testi suddetti, sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea Ufficiale. [■](#)

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 156 DEL 06.07.23



segue le norme

06
07
23

COMUNICATO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA IN MERITO AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023, N. 48, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 2 LUGLIO 2023 - MISURE URGENTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E L'ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO -

Il Ministero della giustizia diffonde un Comunicato ufficiale relativo al testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85, recante: «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro». (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 153 del 3 luglio 2023). In forza del predetto Comunicato, nel predetto testo coordinato pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni: alla pagina 82, prima colonna, il testo in corsivo riportato al quarto rigo del comma 10, dell'art. 4. deve intendersi espunto; contestualmente, il comma 9. del medesimo articolo deve essere sostituito dal seguente: «9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta di inclusione, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità, nonché per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici.». Ed inoltre, alla pagina 103, seconda colonna, al comma 5, dell'art. 13, al nono rigo, dopo le parole: «... e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.», deve intendersi inserito il seguente periodo: «Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non avviabili al lavoro.». 🗉

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 156 DEL 06.07.23**

07
07
23

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE A "SMART&START ITALIA"

Con Decreto 11 maggio 2023, il Ministero delle imprese e del made in Italy, procede alla assegnazione di risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile allo stru-

segue le norme



mento «Smart&Start Italia», di cui al decreto 24 settembre 2014. In forza del predetto Decreto, una quota di euro 8.028.547,79 (ottomilioniventottomilacinquecentoquarantasette/79) delle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, è attribuita alla sezione del Fondo destinata al finanziamento degli interventi in favore delle start-up innovative, localizzate nelle Regioni del centro- nord: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo. ■

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 157 DEL 07.07.23

07
07
23

CRITERI E MODALITA' PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI ULTIMA ISTANZA PER GLI ANNI TERMICI 2023-2024 E 2024-2025.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, diffonde un Comunicato ufficiale, secondo il quale con Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 22 giugno 2023, n. 202, sono stati approvati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza per il periodo relativo agli anni termici 2023-2024 e 2024-2025. Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero della transizione ecologica: www.mase.gov.it. ■

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 157 DEL 07.07.23

08
07
23

PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE «AI4CSM» NEL PROGRAMMA ECSEL CALL 2020

Con Decreto n. 90 del 17 maggio 2023, il Ministero dell'Università e della ricerca, nell'ambito del programma ECSEL Call 2020, ammette il progetto di cooperazione internazionale «AI4CSM», alle agevolazioni previste dal programma suddetto. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza è fissata al 1° maggio 2021 e la



segue le norme

sua durata è di trentasei mesi. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico. Salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili. Le risorse necessarie per gli interventi, sono determinate complessivamente in euro 497.604,20 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2020, cap. 7345. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico, con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma. ■

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 158 DEL 08.07.23

Giurisprudenza rilevante



05
05
23

CASSAZIONE CIVILE SEZIONE TERZA

ORDINANZA N. 10686 DEP. 20.04.23

(RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI DA CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI)

Con Ordinanza n. 10686, depositata il 20/04/2023, la Cassazione civile, sezione III, accoglie una tesi, assai dibattuta in sede di controversie per circolazione di veicoli, secondo cui è possibile la liquidazione dei danni per la riparazione del veicolo danneggiato, ancorché il valore di mercato del predetto veicolo risulti di fatto inferiore al costo delle riparazioni. Viene così - finalmente - fatto valere un principio giuridico ed economico cui le compagnie assicuratrici, ovviamente, non hanno mai inteso attenersi, preferendo, ovviamente, seguire la molto più vantaggiosa - per loro - tesi del “valore di mercato antecedente al sinistro”. Osserva la sezione quanto segue.

“[...] si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto di liquidare il danno alla vettura per equivalente (in relazione al valore ante sinistro del mezzo) e non in forma specifica (in relazione al costo delle riparazioni effettuate), rilevandosi che il risarcimento per equivalente “può essere usato come criterio di liquidazione del danno soltanto quando vi può essere locupletazione per il danneggiato e nelle ipotesi di particolare difficultas prestandi del debitore”; si aggiunge che, anche a voler considerare eccessivamente oneroso il risarcimento in forma specifica, il Tribunale avrebbe dovuto considerare i costi necessari per la sostituzione del veicolo incidentato (spese di rottamazione, spese per nuova immatricolazione, bollo non goduto, fermo recupero analogo mezzo), mentre non avrebbe potuto escludere il risarcimento in forma specifica e, al tempo stesso, parametrare il danno per equivalente al solo valore ante sinistro del mezzo per il fatto che la XX aveva preferito procedere alla riparazione;

il motivo è fondato;

la disposizione dell'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (1 co.), consentendo



segue Giurisprudenza

tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore; ciò significa che, in relazione al danno subito da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato (cfr. Cass. n. 5993/1997 e Cass. n. 27546/2017), ovvero nella “differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell’incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l’incidente, con l’aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato” (Cass. n. 4035/1975); le due modalità di liquidazione si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione, nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria, che può tuttavia essere derogata dal giudice - con valutazione rimessa al suo prudente apprezzamento (“può disporre”) - in favore del risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata; quanto all’eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l’ha ritenuta ricorrente “allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo” (Cass. n. 2402/1998, Cass. n. 21012/2010 e Cass. n. 10196/2022), non mancando di rilevare che, se la somma occorrente per la reintegrazione in forma specifica “supera notevolmente il valore di mercato dell’auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall’altra finisce per costituire una locupletazione del danneggiato” (Cass. n. 24718/2013, in motivazione, a pag. 5); ritiene il Collegio che, nel bilanciamento fra l’esigenza di reintegrare il danneggiato nella situazione antecedente al sinistro e quella di non gravare il danneggiante di un costo eccessivo, l’eventuale locupletazione per il danneggiato costituisca un elemento idoneo a orientare il giudice nella scelta della modalità liquidatoria e, al tempo stesso, un dato sintomatico della correttezza dell’applicazione dell’art. 2058, 2 co. c.c.; invero, va considerato che il danneggiato può avere serie ed apprezzabili ragioni per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato (ad es., perché gli risulta più agevole la guida di un mezzo cui è abituato o perché vi sono difficoltà di reperirne uno con caratteristiche similari sul mercato o perché vuole sottrarsi ai tempi della ricerca di un veicolo equipollente e ai rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile) e che una piena

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Giurisprudenza



soddisfazione delle sue ragioni risarcitorie può comportare un costo anche notevolmente superiore a quello della sostituzione; per altro verso, al debitore non può essere imposta sempre e comunque (a qualunque costo) la reintegrazione in forma specifica, dato che l'obbligo risarcitorio deve essere comunque parametrato a elementi oggettivi e che, pur tenendo conto dell'interesse del danneggiato al ripristino del bene e della possibilità che i costi di tale ripristino si discostino anche in misura sensibile dal valore di scambio del bene, non può consentirsi che al danneggiato venga riconosciuto più di quanto necessario per elidere il pregiudizio subito (ostandovi il principio -sotteso all'intero sistema della responsabilità civile- secondo cui il risarcimento deve essere integrale, ma non può eccedere la misura del danno e comportare un arricchimento per il danneggiato); come si è visto, la giurisprudenza di legittimità ha individuato il punto di equilibrio delle contrapposte esigenze facendo riferimento alla necessità che il costo delle riparazioni non superi "notevolmente" il valore di mercato del veicolo danneggiato; si tratta di un criterio che si presta a tutelare adeguatamente la posizione dell'obbligato rispetto ad eccessi liquidatori, ma non anche a tener conto della necessità di non sacrificare specifiche esigenze del danneggiato a veder ripristinato il proprio mezzo; esigenze che -come detto- debbono trovare tutela nella misura in cui risultino idonee a realizzare la migliore soddisfazione del danneggiato e, al tempo stesso, non ne comportino una indebita locupletazione; [...]

P.Q.M.

[...] La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto;

cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di legittimità, al Tribunale di OMISSIS in persona di altro magistrato. [...] 

READ MORE 

LINK AL TESTO INTEGRALE NON UFFICIALE



SENATO ASSEMBLEA

05
07
23

84^a SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta del 5 luglio 2023, il Ministro del turismo Daniela Santanché ha reso **un'informativa sui fatti connessi a un servizio giornalistico televisivo** e successivi articoli di stampa.

Al termine dell'informativa, hanno preso la parola i sen. De Poli (Cd'I), Magni (Misto-AVS), Spagnolli (Aut), Borghi Enrico (AZ-IV), Zanettin (FI-BP), Patuanelli (M5S), Romeo (L-SP), Misiani (PD) e Balboni (FdI).

AVS, M5S e PD hanno chiesto le dimissioni del Ministro. 🇮🇹



CAMERA AULA

05
07
23

133^a SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di mercoledì 5 luglio 2023, alle 15,00, si è svolto il question time.

Il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, ha risposto ad una interrogazione sui tempi di emanazione del decreto di ripartizione delle risorse stanziato dalla legge di bilancio per il 2023 a favore delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie per il risarcimento dei danni causati dalla peste suina africana (Bruzzzone – Lega).

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha risposto alle seguenti interrogazioni:

- iniziative a tutela delle istituzioni culturali, del Maxxi e dei suoi dipendenti in relazione ad un recente intervento pubblico del sottosegretario Sgarbi (Manzi – PD-IDP);
- iniziative volte ad assicurare la parità di genere nelle istituzioni culturali, anche alla luce di recenti esternazioni del sottosegretario Sgarbi nella sede del Maxxi (Orrico – M5S);
- iniziative in relazione a recenti esternazioni del sottosegretario Sgarbi, in particolare nell'ottica di perseguire la parità di genere nel mondo della cultura e dello spettacolo (Zanella – AVS).

Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, risponde alle seguenti interrogazioni:

- iniziative in materia di concorrenza, con particolare riferimento alla presentazione del relativo disegno di legge annuale (Gadda – A-IV-RE);
- iniziative in merito allo sviluppo industriale e occupazionale di Piaggio Aerospace s.p.a. (Lupi – NM(N-C-U-I)-M); sul progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrealvaldiga Nord a Civitavecchia (Battilocchio – FI-PPE);
- iniziative in relazione al procedimento di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative, al fine di contrastare asseriti effetti distorsivi connessi alla durata dell'incarico e alle indennità dei commissari (Foti – FDI).



segue dal parlamento

06

134^a SEDUTA PUBBLICA

07

23

Nella seduta di giovedì 6 luglio è stato approvato il testo unificato delle proposte di legge: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 (C. 384-446-459-A). Successivamente la Camera ha ricordato la figura dell'onorevole Guido Bodrato, recentemente scomparso.

07

135^a SEDUTA PUBBLICA

07

23

Nella seduta di venerdì 7 luglio ha avuto luogo lo svolgimento di interpellanze urgenti sui seguenti argomenti:

- chiarimenti in ordine alla realizzazione della diga foranea di Genova, alla luce di una recente pronuncia del giudice amministrativo e con riferimento all'avvio anticipato del cantiere rispetto alla conclusione della verifica di ottemperanza (Ghio - PD-IDP);
- iniziative di competenza per la salvaguardia e la valorizzazione del "Museo dello sbarco e Salerno Capitale" (Lupi - NM(N-C-U-I)-M);
- iniziative di competenza per scongiurare investimenti pubblici e garanzie da parte di Sace a sostegno di progetti legati all'estrazione di combustibili fossili (Bonelli - AVS);
- iniziative urgenti per prevenire e contrastare la diffusione presso gli istituti scolastici di comportamenti intimidatori e violenti, riconducibili ad organizzazioni di estrema destra (Morassut - PD-IDP). ■